

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

ARTICOLO 1 – GENERALITA'

Il presente regolamento disciplina l'uso della rete dell'acquedotto pubblico nell'ambito del territorio comunale ai sensi della legislazione vigente.

Per l'esercizio dell'acquedotto il Comune (in seguito indicato anche come "il Gestore", o "l'Amministrazione") si avvale di personale di sua scelta, il quale agisce sotto la sua direzione.

E' facoltà del Comune di avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, che però avranno rapporto diretto ed esclusivo con esso.

Il Comune fornisce l'acqua, di norma, secondo le condizioni fissate nei singoli contratti di utenza (a misura / a corpo); le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione di incendi; per queste ultime si applicano le norme di cui al successivo art. 11.

Le somministrazioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e fissate caso per caso nel contratto di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO CONTRAENTE

La somministrazione dell'acqua potabile è fatta al richiedente, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto della fornitura, osservate le disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380, previo assenso scritto del proprietario.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile sarà fatta mediante una sola derivazione.

Coloro che intendono diventare nuovi utenti dell'acquedotto debbono rivolgere istanza al Comune, redatta su apposito modulo, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. I modelli sono disponibili presso il Comune.

ARTICOLO 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o in caso di utenza intestata a Società, dal suo legale rappresentante.

E' a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, sulle scritture medesime.

Con la stipulazione del contratto l'utente è tenuto a precisare la tipologia di utenza per cui si richiede l'attivazione.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

Per le nuove utenze devono essere corrisposte anche le somme di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La durata normale del contratto di somministrazione è di un (1) anno, ovvero di frazione di anno, in modo da scadere sempre al 31 dicembre di ciascun anno, salvo disdetta.

Tutti i contratti possono essere disdettati dagli utenti e cessano dalla data indicata nella disdetta che deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima. La disdetta deve essere fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata al protocollo dell'ente

Ove non venga data disdetta a cura dell'utente nel corso d'anno di esercizio, il contratto si intende tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre dell'anno seguente, e così via di anno in anno.

Il soggetto contraente, quando dà disdetta dell'utenza, è tenuto contestualmente a comunicare all'Ufficio la lettura del proprio contatore. L'Ufficio, a sua volta, provvede alla chiusura dell'erogazione.

Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell'utenza, continua ad essere l'unico responsabile nei confronti del Comune e l'unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e/o rimborsi.

E' consentito a soggetti diversi dal contraente dare disdetta dal contratto di somministrazione dimostrando la disponibilità dell'unità immobiliare, oppure in forza di una procura, o per mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il contratto si intende risolto nelle ipotesi di cui all'art. 21, comma 6.

ARTICOLO 5 – CONTRATTO PER NUOVA UTENZA

Le nuove utenze sono concesse nelle località del territorio comunale ove esista la rete di distribuzione, intendendosi per tali ogni punto posto a non oltre ml. 25 da qualsiasi punto della rete in cui sia attuabile un allacciamento secondo criteri di fattibilità e correttezza tecnica.

Qualora la richiesta fosse avanzata per zone del territorio non ancora servite dalla rete di distribuzione, l'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, prenderà in attenta considerazione la possibilità di estendere la rete fino alla zona stessa quando ciò sia giustificato da esigenze particolari o dall'entità e numero delle nuove utenze richieste.

E' sempre lasciata ai richiedenti o a terzi la facoltà di contribuire, su base esclusivamente volontaria e libera, alle spese di estensione della rete idrica.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

Tutte le spese per le opere edili ed idrauliche necessarie per effettuare l'allacciamento alla rete di cui ai commi precedenti dovranno essere sostenute dal richiedente. Le opere idrauliche saranno eseguite dall'idraulico incaricato dal Comune. Le opere edili consisteranno, tra l'altro, nello scavo in cui posare il tubo di derivazione ad una profondità di circa cm 80 e, alla stessa profondità, il pozzetto per l'allaccio.

Prima della firma del contratto l'utente dovrà corrispondere le spese idrauliche comunicate dal Comune, fatto salvo eventuale conguaglio e/o rimborso che il Comune potrà richiedere/restituire a fine lavoro.

L'allacciamento realizzato non viene attivato finché l'utente non provvede al versamento delle spese di allaccio, oltre che alla firma del contratto di utenza. Con la firma del contratto l'utente accetta i patti e le condizioni di cui al presente Regolamento, di cui gli deve essere data copia integrale con un congruo anticipo rispetto alla firma, in modo che possa averne anticipata conoscenza.

A garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte e del ripristino dei luoghi pubblici, il gestore potrà richiedere un versamento cauzionale quantificato in misura non superiore al valore prevedibile dei lavori e del ripristino. Il deposito verrà restituito a fine lavori previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale circa l'avvenuta corretta sistemazione del manto stradale o delle opere comunali interessate dai lavori.

ARTICOLO 6- SUBENTRO NEL CONTRATTO

Chi subentra nella disponibilità di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto.

Nel caso di decesso dell'utente gli eredi hanno l'obbligo, entro un anno dall'evento, di richiedere il subentro nell'utenza con la stipula di nuovo contratto senza pagamento delle spese contrattuali e devono corrispondere le somme ancora a debito del dante causa. Trascorso tale periodo, le spese contrattuali saranno totalmente ed integralmente a carico del subentrante perdendo gli eredi ogni diritto ad eventuali sgravi e/o rimborsi, ex art. 4, commi 5 e 6.

Il gestore, trascorso un anno senza che le utenze intestate a persone decedute siano volturate, ferma l'erogazione.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTENZE

L'acqua erogata dal gestore è, di norma, destinata all'uso potabile.

Le utenze possono essere per uso domestico o per usi diversi.

La dizione "uso domestico" si intende riferita all'impiego dell'acqua destinata a:

- alimentazione umana e pulizia personale;

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

- preparazione dei cibi;
- pulizia delle stoviglie, degli indumenti e della casa;
- et similia;

Le utenze domestiche sono quelle destinate a servire unità immobiliari adibite ad abitazione, relative pertinenze, compresi i giardini e gli orti asserviti direttamente al consumo ed uso del proprietario e dei membri della sua famiglia e le relative pertinenze.

Le utenze per usi diversi comprendono tutte le utenze non domestiche.

La dizione per "usi diversi" comprende l'impiego dell'acqua destinata, a titolo esemplificativo, a:

- esercizi pubblici in genere;
- studi professionali;
- autofficine;
- magazzini;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività agricole;
- abbeveramento di animali;
- alimentazione di: fontanelle e vasche pubbliche; bocche di innaffiamento strade e giardini del comune; impianti destinati al lavaggio delle fognature; impianti per i lavatoi pubblici e quelli degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali; bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata in limiti ragionevoli e proporzionati alle necessità degli usi domestici ed igienici, escluso ogni altro uso. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi, secchi ed altri recipienti e contenitori analoghi. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e, in prossimità delle fontane, fare qualsiasi altro uso al di fuori di quelli citati. Le vasche e le cisterne pubbliche non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli cui sono destinate.

Non rientrano nella fattispecie "usi diversi" le utenze di cantiere di cui al successivo art. 9.

Ogni utenza è attivata per uno specifico uso ben definito ed è intestata ad una persona fisica od ad una persona giuridica.

Non è consentita l'attivazione di utenze miste.

Ad ogni unità abitativa o unità destinata ad usi diversi (commerciale, artigianale)
corrisponde un'utenza.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

ARTICOLO 8

Senza pregiudizio per le situazioni oggi in essere, ad ogni nuova unità abitativa dovrà corrispondere una utenza con misurazione a contatore. Per quanto riguarda i condomini, per tali intendendosi i fabbricati con due o più unità abitative, potranno essere consentite, per pronunciate esigenze di semplificazione funzionale e di gestione, utenze collettive attraverso un solo allaccio di diametro proporzionato al numero delle unità come specificato dalla tabella allegata sub A).

Nei casi oggi in essere l'impegno minimo tariffario di cui all'art. 9 viene determinato dalla somma complessiva dei minimi relativi ai canoni di servizio.

ARTICOLO 9 – TARIFFE

Le tariffe sono definite con delibera della Giunta comunale nel rispetto del criterio che gli introiti siano commisurati alle spese di gestione.

L'eventuale revisione delle tariffe non è, di per se, risolutiva dei rapporti contrattuali fra gli utenti e il gestore.

Le tariffe sono suddivise fra utenze per uso domestico ed utenze per usi diversi come definite all'art. 7.

ARTICOLO 10 - SPECIALI CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE USO CANTIERE.

Le modalità e prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie ad uso cantiere, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- 1) la durata, da computare a mesi interi, non può eccedere quella del cantiere; il termine infatti viene individuato con la comunicazione di fine lavori.
- 2) Sono a carico del richiedente le spese di allaccio e quelle del consumo così come rilevato via via al contatore dagli incaricati comunali nelle letture che il gestore potrà disporre in ogni momento.

Per ottenere un allaccio per l'erogazione di acqua ad uso cantiere è necessario produrre, oltre a quanto previsto all'art. 3, anche il permesso a costruire o titolo equivalente.

ARTICOLO 11 – EROGAZIONI AD USO INDUSTRIALE

Il Comune può effettuare concessioni di carattere industriale, a condizioni da stabilirsi caso per caso, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

Esse però avranno sempre carattere transitorio e potranno essere revocate, in ogni momento, alle condizioni e nei modi previsti dall'atto di concessione.

ARTICOLO 12 – BOCHE ANTINCENDIO

A seguito di domande di utenza per bocche antincendio, quando le disposizioni vigenti prescrivano a carico dei privati l'obbligo della loro installazione, il Comune avrà la facoltà di richiedere ai privati stessi la messa in opera di appositi allacci con diramazioni dalla condotta principale indipendenti da quelli per utenze normali, sempre rimanendo le relative spese a carico dei privati stessi nei limiti di lunghezza di cui all'art. 5 comma 1.

Le relative apparecchiature di misura sono piombate e vengono messe in funzione dall'utente solo in caso di provata necessità.

In caso d'uso l'utente deve darne immediata comunicazione al gestore, motivandola, e l'ufficio ripristina i sigilli.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA RETE IDRICA

La determinazione del diametro e tipo delle tubazioni ed i loro percorsi su aree pubbliche per la realizzazione degli allacciamenti, come pure le estensioni di rete di cui agli articoli precedenti, sono di competenza del Comune.

Nel caso di oggettiva imprescindibile necessità di far attraversare le condutture pubbliche su proprietà private di terzi, l'Amministrazione, sempre che non abbia a disposizione spazi propri e non vi sia alcuna possibilità di soluzione alternativa, avrà cura di evitare, comunque, l'imposizione ai terzi di limitazioni o sacrifici sproporzionati o ingiustificati. Qualora si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario per servitù di acquedotto, con durata limitata nel tempo al perdurare sia della necessità che della effettiva utilizzazione della condotta di cui trattasi. Resta escluso l'acquisto in via definitiva da parte del Comune della servitù di acquedotto tra la rete e il confine dell'utente servito dalla condotta.

Il gestore può inoltre richiedere l'adozione e l'installazione di dispositivi isolanti, atti ad eliminare o quanto meno a ridurre gli inconvenienti ed i danni da correnti elettriche vaganti, su ogni singolo allaccio, a spese dell'utente stesso, nella parte del collegamento che sia a suo carico.

Gli allacci alla rete di utenze nuove, la eventuale ricostruzione degli allacciamenti esistenti e/o di derivazione esistenti, sono eseguiti dal Comune a spese dei richiedenti e rimangono di proprietà comunale, ma solo per la parte di essi che si trova al di fuori della proprietà privata e fino al chiusino.

L'utente che stipula un contratto con il gestore, consente, a titolo gratuito, la nascita della servitù di acquedotto per i tratti di rete di distribuzione che interessano la proprietà immobiliare inerente al contratto stesso. Venendo, per qualsiasi ragione, a cessare l'utenza, la servitù

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

sopravvive solo in caso di continuato uso per la presenza, ed al servizio, di allacciamenti successivi.

Nell'ipotesi che il proprietario del fondo servente intenda spostare la condotta al servizio proprio o di terzi attraversante la sua proprietà immobiliare, l'onere dello spostamento è esclusivamente a suo carico, previo accordo con il Comune.

ARTICOLO 14 - IMPIANTI DI DERIVAZIONE

1. Gli impianti di derivazione dalla condotta di distribuzione principale sono così costituiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:

- 1) tronco di tubazione fino al limite della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico ed onere del Comune;
- 2) all'interno della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico dell'utente;
- 3) rubinetto di intercettazione (prima del contatore, se installato):
 - a) fino al limite della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico ed onere del Comune;
 - b) all'interno della proprietà privata: responsabilità e custodia, ma non la manutenzione, a carico ed onere del privato;
- 4) contatore: proprietà e manutenzione a carico del gestore; custodia a carico dell'utente se il contatore è situato all'interno della proprietà privata;
- 5) impianto interno all'abitazione e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.

ARTICOLO 15 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI -COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GESTORE

Tutti gli interventi, ivi compresi: verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni, relativi agli impianti acquedottistici e agli apparecchi di misurazione per l'adduzione dell'acqua fino al limite della proprietà privata vengono riservati al Comune e sono conseguentemente vietati agli utenti ed a chiunque altro sotto pena del risarcimento dei danni e salve le eventuali azioni penali.

Il Comune non può assumere alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della distribuzione dell'acqua dipendenti da causa di forza maggiore su parte o su tutto il territorio servito dall'acquedotto, pur rimanendo esso impegnato a fare senza indugio tutto quanto possibile per contenere in limiti ragionevoli di tempo e tollerabilità, e poi eliminare, il conseguente disagio.

Nessun risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere preteso dall'utente per sospensioni o interruzioni temporanee dell'erogazione e per variazioni accidentali di pressione, in tutte quelle situazioni che avessero il carattere della imprevedibilità o che fossero state preventivamente segnalate agli utenti, anche con avvisi al pubblico con un congruo anticipo.

ARTICOLO 16

Per far fronte alle periodiche e sempre più pronunciate situazioni di carenza di precipitazioni, ed in considerazione della necessità di assicurare la dovuta continuità nella disponibilità di acqua alle utenze, è consentito agli interessati che ne ravvisassero la necessità di provvedere a proprie spese alla installazione di adeguati, autonomi impianti di riserva. Questi potranno essere alimentati anche da acqua piovana ma in tale caso dovranno essere completamente isolati dal sistema dell'acquedotto.

La raccolta di acqua in cisterne o invasi al servizio di singoli edifici o di fondi è libera e non soggetta a licenza di derivazione.

ARTICOLO 17 - CONTATORE - FORNITURA

Il Comune fornisce ed installa il contatore, che deve essere apparecchiatura del migliore affidamento costruttivo e tecnico-funzionale, ed adatto alle condizioni climatiche di Lozio.

Tale contatore rimane sempre di proprietà Comunale. L'utente deve rispondere della sua buona conservazione se esso è installato all'interno della sua proprietà.

L'eventuale sostituzione del contatore dovuta al malfunzionamento o guasti non imputabili all'utente viene fatta a cura e spese del Comune.

E' facoltà dell'utente richiedere verifiche del contatore. La richiesta dovrà essere accompagnata dal versamento della somma di € 25,00 che verrà restituita in caso di fondatezza del reclamo. Le operazioni di verifica saranno effettuate dal personale incaricato dal gestore e l'utente avrà diritto di assistervi, personalmente o attraverso persona di sua scelta che lo rappresenterà.

ARTICOLO 18 - CONTATORE - COLLOCAZIONE

Il contatore, di norma, deve essere collocato a cura del Comune ed a spese dei richiedenti in apposita nicchia o pozzetto predisposto dall'utente secondo i dettagli tecnici indicatigli dal gestore e, dove è possibile, al limite della proprietà pubblica; deve essere a breve distanza dalla presa, non esposto al gelo, né a polvere, dove gli incaricati del gestore possano facilmente avere accesso in ogni tempo. Ove non fosse possibile sarà consentito ubicare il contatore in idonea nicchia chiusa.

Dove fosse necessario in zone dalle condizioni climatiche particolarmente rigide, dovranno essere adottati specifici, idonei pozzetti antigelo.

Il contatore rimane di proprietà del gestore e l'utente, se il contatore è installato all'interno della sua proprietà, ne ha la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto o danneggiamento.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

Quando per causa imputabile all'utente la lettura del contatore non possa eseguirsi per due volte consecutive il gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione previo avviso scritto da inviarsi a mezzo raccomandata a.r..

E' consentito il sistema dell'auto lettura.

ARTICOLO 19- IMPIANTI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o ditta di propria fiducia nella loro realizzazione. Il gestore si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele nell'interesse del servizio.

In caso di rottura delle tubazioni, che non sia diretta conseguenza di pressione eccessiva nell'acquedotto, gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua all'interno della proprietà privata, sono a carico dell'utente.

L'utente deve inoltre installare, secondo le indicazioni tecniche che fornirà il Comune, e mantenere in costante efficienza, una idonea valvola di non ritorno, o altro appropriato dispositivo atto a garantire il deflusso delle acque in un solo senso e l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti fra loro e fra essa e quella del pubblico acquedotto, in modo da eliminare il pericolo di ritorno nelle condutture di erogazione pubblica dell'acqua utilizzata dai privati.

L'acqua di provenienza diversa dall'acquedotto può essere utilizzata soltanto se incanalata in condutture totalmente indipendenti. In tal caso essa dovrà essere servita da un contatore proprio, posto in opera a cura del gestore ed a spese dell'utente, che deve essere installato nella rete adducente acqua di provenienza diversa dall'acquedotto e destinata ad essere utilizzata all'interno dell'immobile, se scaricata nella fognatura comunale. L'utente è in tal caso destinato a corrispondere al gestore il canone di depurazione e fognatura.

L'utente deve inoltre provvedere al posizionamento ed al mantenimento in perfetta efficienza di un regolatore di pressione sulla condotta di adduzione, qualora la pressione media costante nell'acquedotto sia superiore alle 5 atm.

E' vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.

ARTICOLO 20 – PERDITE NELL'IMPIANTO

L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati. L'utente pertanto è tenuto a pagare integralmente l'acqua consumata, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della perdita di acqua.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, su richiesta dell'interessato, debitamente dimostrata l'esistenza e la riparazione della perdita, è possibile procedere allo sgravio del canone di depurazione e fognatura per la parte eccedente il normale consumo di analogo periodo.

ARTICOLO 21 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Coloro che intendono procedere all'installazione di impianti di sollevamento privato devono realizzare l'impianto secondo le prescrizioni tecniche di seguito trascritte:

Installazione di idoneo serbatoio di accumulo munito di sfiato, realizzato e gestito in modo da garantire la potabilità dell'acqua.

L'impianto di sollevamento deve prelevare unicamente acqua dal serbatoio privato di accumulo e distribuirlo a pressione.

L'eventuale by-pass per l'alimentazione diretta delle utenze deve essere installato esclusivamente a monte del serbatoio di accumulo ed a valle dell'impianto di sollevamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale, presa visione del progetto da presentarsi a cura e spese degli interessati, emanerà le opportune disposizioni tecnico-esecutive complementari alle presenti prescrizioni generali ed in ossequio alle vigenti disposizioni sanitarie.

ARTICOLO 22 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE

Il gestore si riserva di procedere in ogni tempo alla ispezione, ed alla lettura dei contatori ove installati, ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio. Nel caso di verifica agli impianti interni delle abitazioni private, sarà necessario un preavviso scritto o telefonico, ed il permesso previo degli occupanti. Tali visite nelle abitazioni private, inoltre, non potranno eccedere il numero di due nel corso dello stesso anno solare se non per gravi e giustificati motivi. Esse si svolgeranno nelle ore di ufficio per il tempo strettamente necessario alla verifica e nel rispetto della privacy dei luoghi e delle persone ed in modo da contenere il disturbo allo stretto necessario. Di ciascuna visita effettuata, gli incaricati del Comune redigeranno e consegneranno agli occupanti, prima di ripartire dalla abitazione, una relata di visita.

In caso di impedimenti o di opposizioni manifestamente ingiustificati a tali operazioni, il Comune chiederà spiegazioni scritte da fornire entro un termine stabilito e con l'avvertimento della possibilità di sospensione della fornitura. Nel caso tali spiegazioni risultino palesemente infondate, il gestore può sospendere l'erogazione fino a che la verifica degli impianti interni non sia stata eseguita; e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al gestore, e non esclusa la risoluzione del contratto.

E' comunque fatto obbligo all'utente di comunicare immediatamente al gestore qualsiasi guasto o irregolarità, purchè da lui conoscibile con la normale diligenza, che si manifesti sia nell'impianto di adduzione che nel contatore.

Qualsiasi azione dell'utente o di chiunque altro diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al gestore di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ricondotta al suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto il gestore in ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di accertato consumo non spettante di acqua, una somma a titolo di penalità. Ciò nonostante l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun rimborso o indennizzo.

ARTICOLO 23 - LETTURE DEI CONTATORI

Per stabilire il consumo d'acqua effettuato, apposito incaricato del gestore procederà alla lettura dei contatori, ove installati.

In caso di impossibilità di lettura dovuta ad assenza dell'utente, lo stesso, nei successivi 30 giorni, deve comunicare al gestore l'effettivo consumo, per mezzo di apposita cartolina lasciata dal letturista al suo domicilio, ovvero telefonicamente.

Qualora l'utente non possa comunicare la lettura come previsto al comma precedente, la fatturazione avverrà per consumi presunti. In questo caso l'utente ha obbligo di verificare quanto consumato e fatturato e di comunicare all'Ufficio eventuali difformità. In caso contrario, egli perde ogni diritto a sgravi e/o rimborsi per accumuli di consumi.

L'utente può chiedere la verifica e la lettura del contatore.

ARTICOLO 24 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle somme dovute al gestore deve essere effettuato dall'utente, alle rispettive scadenze, con le modalità stabilite nel presente Regolamento

La riscossione da parte del gestore avverrà mediante l'emissione di fattura annuale;

La riscossione del canone predetto verrà effettuata in n. 1 fattura che dovrà essere saldata, entro la data di scadenza indicata in essa. Tale data non può essere inferiore ad un mese dal recapito o spedizione, della fattura stessa.

E' ammesso il pagamento con domiciliazione bancaria, purchè le spese di tale formula liberatoria siano a carico dell'utente.

**Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)**

Dalla data di scadenza verrà conteggiata l'indennità di mora determinata ai sensi di legge, oltre alle eventuali spese di sollecito effettivamente sostenute dal gestore.

Se il mancato pagamento si protrae oltre i sessanta giorni, all'utente viene inviato un primo messaggio di sollecito con invito a saldare il debito. Se tuttavia il primo sollecito si rivela inefficace, l'Ufficio invia nei sessanta giorni successivi un secondo sollecito con raccomandata a.r.

Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dal secondo avviso il gestore sospende l'erogazione dell'acqua mediante chiusura e piombatura della valvola di ingresso, ed il contratto di somministrazione si intende automaticamente risolto. Per le somme di cui è debitore l'utente nei confronti del gestore si procederà al recupero coattivo.

Non appena l'Utente provvede a saldare il corrispettivo dovuto ed a stipulare un nuovo contratto, il servizio di erogazione dell'acqua viene riattivato entro quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui una valvola di ingresso, già chiusa e piombata per morosità, risulti spiombata anche per cause non imputabili all'utente, questi sarà comunque tenuto al pagamento dei consumi eccedenti commisurati a quelli calcolabili per il corrispondente periodo degli anni precedenti.

Nel caso di spiombatura imputabile all'utente questi sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pecuniaria, da stabilirsi. Il Comune si riserva la facoltà di ogni ulteriore azione anche in sede giudiziaria.

ARTICOLO 25 – LIMITAZIONI NELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

In caso di grave carenza di risorse idriche il gestore può disporre limitazioni nell'erogazione dell'acqua e nell'uso della medesima per un periodo strettamente connesso al permanere della situazione di emergenza.

In caso di non potabilità dell'acqua, segnalata dall'ASL, il Sindaco ne sospende l'erogazione ad uso potabile con ordinanza urgente da adottarsi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per tutto il periodo in cui permane lo stato di non potabilità.

L'ordinanza prescriverà su conforme parere dell'autorità sanitaria quali vari accorgimenti (bollitura, filtraggio, additivi, ecc) saranno da adottare dall'utenza perché l'acqua continui a conservare la potabilità.

ARTICOLO 26 – SANZIONI

Ogni violazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione da comminarsi con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'importo stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Regolamento comunale per il servizio di gestione dell'acquedotto
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05.03.2006)

La violazione deve essere contestata nelle forme di legge dal gestore.

L'irrogazione della relativa sanzione amministrativa spetta sempre al gestore.

In caso di rottura delle condotte dell'acquedotto causate da terzi, tutte le spese di ripristino sono addebitate a chi ha cagionato il danno.

Chi sottrae l'acqua dall'acquedotto civico all'insaputa del gestore con impianti abusivi o con dispositivi atti a sottrarla al misuratore, è denunciato all'Autorità Giudiziaria, fatta salva la rivalsa economica da parte del Comune. In ogni caso tutte le spese, occorrenti per la messa in pristino della rete, sono a totale carico del trasgressore.

ARTICOLO 27- NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

